

(N. 2263-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 886)*

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1952*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 febbraio 1953 (V. Stampato N. 886-B)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 MARZO 1953

**Esami di abilitazione alla libera docenza.**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'arti-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

colo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.

#### Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per

#### Art. 2.

*Identico.*

cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.

Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere designati cultori.

Oltre i tre commissari, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore designa due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla designazione dei componenti la Commissione, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4<sup>o</sup> grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 4.

Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 5.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. La Commissione è composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori.

Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore, nomina due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza è fissata nella misura di lire 6.000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 3.000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*